

Allegato "A"

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI



**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO A MISURE
DI INVESTIMENTO**

ALLEGATO "A" AL D.D.G. N. 304 DEL 08/04/2010

**GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLA MISURA 125 - Miglioramento e creazione delle
infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" - Azione A
"Rete di trasporto interaziendale".**

GRIGLIE DI ELABORAZIONE DELLA MISURA

125: Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" - Azione A "Rete di trasporto interaziendale".

Conformemente a quanto disposto dall'art. 15 del D.M. 20 marzo 2008 n. 1205, che disciplina le procedure in ordine all'ammissibilità delle spese sul FEASR e al sistema dei controlli e sanzioni da applicare alle Misure del PSR, con ddg n. 2763 del 16/12/2008 è stato approvato il " manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni", per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013. Successivamente il suddetto D.M. 20 marzo 2008 n. 1205 è stato abrogato dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009- "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale", pubblicato sulla GURI n. 303 del 31 dicembre 2009.

Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno a misure di investimento) del manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni, contenente le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle "Disposizioni attuative" specifiche della misura, viene stabilito che le percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall'Autorità di Gestione con apposito provvedimento, contestualmente all'approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni".

Le percentuali di riduzione da applicare alla misura 125 Azione A per le violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del " Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" sono riportate nella seguente tabella:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
X - FRA 1,00 (COMPRESO) E 3,00 (ESCLUSO)	3%
X - FRA 3,00 (COMPRESO) E 4,00 (ESCLUSO)	6%
X - MAGGIORE O UGUALE A 4.00	12%